

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 795)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1969

Norme integrative della legge 6 agosto 1966, n. 652, concernente lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto interministeriale 4 settembre 1962 fu costituito un Comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali. Dopo varie riunioni, esso formulò un piano programmatico di indagini che richiedevano la disponibilità, di lire 880.000.000, in linea orientativa. Mancando tale disponibilità, il Comitato non potè proseguire nei suoi lavori.

Soltanto nel 1966, precisamente con decreto interministeriale n. 10387 del 24 giugno 1966, fu costituito un nuovo Comitato, che fu in grado di funzionare allorchè, con successiva legge 6 agosto 1966, n. 652, venne autorizzata la spesa precedentemente indicata di lire 880.000.000.

Nella sua nuova composizione il Comitato ritenne di poter iniziare il programma di massima delineato dal precedente, stabilen-

do le incombenze di gruppi di studio e le somme occorrenti come segue:

1° gruppo - Edilizia ed urbanistica	L. 100.000.000
2° gruppo - Igiene e geologia	» 170.000.000
3° gruppo - Geodesia e geotecnica	» 200.000.000
4° gruppo - Idraulica ed opere marittime	» 300.000.000
5° gruppo - Problemi legislativi ed amministrativi	» 10.000.000
Fondo di riserva	» 100.000.000
TOTALE	<u>L. 880.000.000</u>

In particolare, per l'esecuzione del modello della laguna affidato al quarto gruppo, venne prevista una prima spesa presuntiva di lire 130.000.000, di cui lire 117.000.000 per il modello e lire 13.000.000 per l'acquisto dell'area.

Le ricerche previste dal Comitato furono necessariamente limitate allo stretto indispensabile e non poterono pienamente soddisfare le esigenze scientifiche, come ad esempio le indagini nel sottosuolo, le indagini di carattere urbanistico, l'esecuzione di prove sperimentali ed in sito, tra le quali quelle relative alla determinazione delle correlazioni esistenti tra emungimenti di acque dal sottosuolo ed abbassamento del sedime lagunare, e così via.

Il nuovo Comitato ha avvertito anche la necessità di estendere le ricerche alla meteorologia ed alla oceanografia: a tale scopo è stato istituito un sesto gruppo di lavoro, che ha iniziato la propria attività.

D'altro canto, talune originarie previsioni si sono dimostrate all'atto esecutivo assolutamente inadeguate, specie quelle relative al modello della laguna, per la cui esecuzione era stata prevista una prima spesa di lire 130.000.000. In realtà, gli studi su modello hanno assunto un ruolo fondamentale nello svolgimento delle ricerche, postulando la realizzazione di un modello adeguato (22.000 metri quadrati) e dotato di tutte le attrezzature necessarie. La esecuzione di quest'opera impegnativa è, d'altra parte, giustificata non soltanto dall'interesse immediato che essa presenta, ma dall'ausilio permanente che potrà offrire ad ogni altra sperimentazione idraulica, specie in materia di difesa del suolo.

Altra esigenza fondamentale è quella di automatizzare e potenziare il servizio idrografico della laguna per consentire il rilevamento dei dati necessari per organizzare un servizio di preallarme delle acque alte mediante l'impianto di n. 18 boe oceaniche e n. 54 correntimetri ad esse collegati, che permetteranno la determinazione delle scale di flusso e riflusso in laguna, nonché mediante ulteriori apparecchiature complementari per la misura continua di corrente nei canali al Lido, a Malamocco, a Chioggia ed a Otranto e con il corredo di telecorrentografi, telemareografi, stazioni riceventi e trasmettenti lungo tutto il bacino adriatico.

È anche estremamente importante, per evitare arresti e ritardi delle ricerche in at-

to, risolvere una serie di altri problemi di ordine amministrativo, come quello di far fronte urgentemente, con assunzioni a contratto, alla carenza del personale tecnico specializzato che deve collaborare o provvedere agli esperimenti ed ai lavori richiesti dal Comitato; quello di semplificare le procedure amministrative necessarie, in base alle disposizioni generali, per l'emanazione di provvedimenti ministeriali inerenti agli studi (approvazione di progetti, stipulazione di convenzioni con istituti di ricerche, eccetera) in modo da corrispondere con la dovuta celerità agli sviluppi degli speciali studi; nonché l'esigenza di consentire al Comitato di giovare anche di esperienze e di studi compiuti all'estero.

Le suesposte considerazioni rendono indispensabili i provvedimenti integrativi della legge n. 652, che si propongono col presente disegno di legge.

Per quanto concerne l'ulteriore finanziamento necessario (articolo 1), un esame approfondito del costo del modello idraulico della laguna, che costituisce l'elemento fondamentale degli studi, ha dimostrato la necessità di affrontare una spesa pari ad almeno lire 970.000.000 per tale manufatto. A tale spesa vanno sommate quelle occorrenti per gli studi e le esperienze da effettuare sul modello, una volta che esso sia stato ultimato, che possono essere preventivate, approssimativamente, in almeno lire 430 milioni.

Devesi tenere conto altresì delle spese per il personale da assumere a contratto privato, giusta il quinto capoverso dell'articolo 4 del disegno di legge, per espletare la gestione ed effettuare le esperienze sul modello. Per tali assunzioni si può calcolare un fabbisogno di lire 100.000.000. Tale onere dovrebbe gravare sul nuovo capitolo previsto dal settimo capoverso dell'articolo 4 della legge n. 652.

Nel complesso, pertanto, per le incombenze di cui sopra occorrono lire 1 miliardo 500.000.000.

Per l'impianto delle boe oceaniche, che costituiscono l'elemento principale della

automatizzazione del servizio idrografico della laguna, è necessaria una spesa di lire 1.300.000.000, mentre per le apparecchiature complementari previste ai canali del Lido, Malamocco, Chioggia ed Otranto e per tutte le coste adriatiche sarà sufficiente una spesa di lire 200.000.000: nel complesso, per il potenziamento del servizio idrografico occorre una somma pari a lire 1.500.000.000.

Non possono, poi, trascurarsi le spese occorrenti per i numerosi studi in corso da parte degli uffici del Genio civile ed istituti universitari, relativi a problemi urbanistici, igienici, sociologici, eccetera, nonchè per gli altri studi che il Comitato riterrà necessario affrontare. Per tale complesso di esigenze, allo scopo di evitare la richiesta di ulteriori stanziamenti con un terzo provvedimento legislativo, si ritiene necessario un finanziamento di almeno 700 milioni.

In conclusione, lo stanziamento complessivo che si propone con la nuova legge è pari a lire 3.700.000.000, somma presumibilmente sufficiente per tutte le complesse esigenze sopra prospettate.

L'articolo 2 dispone che del Comitato di studi possono essere chiamati a far parte anche cittadini stranieri: ciò per avvalersi dell'esperienza, capacità e preparazione in campo idraulico, lagunare, marittimo, di studiosi ed esperti stranieri di chiara fama.

Giova ricordare che gli studi per Venezia già si svolgono su un piano di collaborazione internazionale: ad esempio, una commissione di esperti italiani si è recata in Olanda su invito della Fondazione europea della cultura, per prendere contatti con tecnici ed esperti del Governo olandese, che ha realizzato ed ha in corso di realizzazione importanti opere idrauliche per la difesa del territorio nazionale dalle maree. Questi primi contatti hanno dato proficui risultati, talchè un secondo incontro è previsto a Venezia ed in tale occasione verranno approfonditi aspetti relativi allo studio delle maree nella laguna.

In relazione a tale collaborazione, nell'articolo 3 vengono dettate norme circa le indennità da corrispondere agli esperti stra-

nieri che verranno a far parte del Comitato, come pure agli esperti italiani che dovessero recarsi all'estero.

Con l'articolo 4 si è presa in considerazione l'esigenza di semplificare e rendere più rapide le procedure amministrative: così si è stabilito che i vari atti e provvedimenti necessari (approvazione di progetti, stipulazione di convenzioni, eccetera) possono essere adottati dal Ministro dei lavori pubblici anche prescindendo dal parere degli organi consultivi e tecnici previsti dalle disposizioni generali. La norma è giustificata dall'altissima qualificazione del Comitato che sovrintende agli specifici compiti il quale è composto sia di tecnici che di esperti di discipline giuridico-amministrative. Il criterio procedurale seguito è stato del resto già adottato dalla legge in situazioni pressochè identiche (studi affidati a speciali Commissioni), dimostrandosi in pratica pienamente valido: analoga disposizione è infatti contenuta nella legge per il consolidamento della torre di Pisa (articolo 3, ultimo comma, legge 19 maggio 1965, n. 506).

In occasione delle nuove norme integrative, appare necessario, infine, provvedere alla sistemazione giuridico amministrativa del centro di Voltabarozzo (Padova), dove sta sorgendo il modello della laguna.

In tale località, esiste un'area demaniale sulla quale è stato costruito a suo tempo il modello del delta del Po.

L'area rimasta libera in tale zona è stata scelta dal Comitato di studio per la costruzione del modello della laguna.

È opportuno che detta area, nonchè altra ad essa confinante, venga utilizzata per creare un ampio centro modellistico, dove, cioè, oltre ai due modelli sopra citati, ne possano sorgere altri che si ritenga necessario creare per i compiti della difesa idrogeologica del suolo nazionale. Da ciò la necessità di sistemare in modo completo tutto il complesso anche dal punto di vista giuridico amministrativo; e ciò sia per il funzionamento del centro, sia per il personale da destinare agli studi, sia per la utilizzazione

degli impianti da parte degli istituti specializzati, per studi e prove su modelli attinenti alla difesa del suolo.

L'intera materia viene esaurientemente disciplinata dall'articolo 5 delle norme qui proposte.

Si precisa che per la copertura dell'onere di lire 3.700.000.000 si utilizza la quota par-

te dell'accantonamento di lire 23.400 milioni indicato nell'elenco 7 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 alla voce: rimborso da parte del Tesoro degli interessi e delle provvigioni sui depositi vincolati in conti correnti costituiti presso la Banca di Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.600 milioni, in aggiunta a quella già prevista dalla legge 6 agosto 1966, n. 652, per lo studio dei provvedimenti atti alla difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali, con gli adempimenti di cui alla presente legge.

Art. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato, con propri decreti, da emanarsi con il concerto del Ministro del tesoro, ad integrare il Comitato previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 652, e già costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, chiamando a farne parte altri componenti, anche di cittadinanza straniera.

Art. 3.

Ai cittadini stranieri chiamati a far parte del Comitato ai sensi del precedente articolo spetta il rimborso delle spese di viaggio nonché una indennità da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, in deroga a qualsiasi disposizione in materia.

Con la stessa procedura sono stabiliti i rimborsi di spesa e le indennità da corrispondersi agli esperti di cittadinanza italiana, estranei all'Amministrazione dello

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato, che, su proposta del Comitato, saranno inviati all'estero per i fini previsti dalla citata legge 6 agosto 1966, n. 652.

Art. 4.

Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministro dei lavori pubblici può:

a) approvare progetti redatti dagli Uffici del Genio civile competenti e disporre l'esecuzione delle opere anche in economia ed a trattativa privata qualunque sia l'importo delle opere stesse;

b) provvedere all'acquisto delle apparecchiature scientifiche e degli strumenti misuratori occorrenti per la raccolta dei dati tecnici interessanti la difesa della città di Venezia e la salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali;

c) stipulare convenzioni per qualunque importo con enti pubblici o privati, istituti, anche non universitari, professionisti od altre persone fisiche. Le convenzioni possono essere stipulate anche con enti o privati di nazionalità straniera.

Gli atti e i provvedimenti indicati nel precedente comma possono essere adottati prescindendo dai pareri degli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

I manufatti, gli impianti fissi e mobili e tutte le attrezzature esistenti o da realizzare sull'area demaniale di Voltabarozzo (Padova) potranno essere utilizzati per studi e prove su modello che il Comitato di cui al precedente articolo 2 riterrà necessario svolgere, nonchè per studi e prove su modelli occorrenti per i compiti della difesa idrogeologica del suolo del territorio nazionale.

Il complesso anzidetto, da consegnarsi al Ministero dei lavori pubblici in uso gratuito, prende il nome di « Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo ».

Il Centro è gestito dall'Ufficio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici.

Per la gestione e l'utilizzazione del Centro modellistico, relativamente a tutti i compiti di cui al primo comma, l'Amministrazione dei lavori pubblici può avvalersi di personale estraneo da assumere mediante contratto privato a termine, entro i limiti del contingente e con il trattamento da determinarsi dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, entro il limite di spesa di lire 100 milioni annui.

Alle spese di funzionamento del Centro si provvederà con i fondi che verranno annualmente stanziati sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Il Centro può essere utilizzato, limitatamente a studi e prove su modello attinenti alla difesa del suolo, anche da Università o da Istituti universitari specializzati, previa stipulazione di apposite convenzioni con la Amministrazione finanziaria, da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di lire 3.700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.